

CRA-ORT

CENTRO DI RICERCA
PER L'ORTICOLTURA

Il giorno 10/1/2012, presso il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura,

la Delegazione di parte pubblica, composta da:

Dr. Teodoro Cardì

Con il supporto tecnico della:

Dr.ssa Speranza De Chiara

Dr.ssa Carla Berti

Dr. Nicola Sardella

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria, firmatarie del CCNL comparto ricerca del 13.05.2009:

Dr. Giovanni Dal Monte (ANPRI)

Dr. Domenico Perrone (ANPRI)

Sig. Massimo Morassut (FLC-CGIL)

Sig. Roberto Fioravanti (FIR-CISL)

Sign.ra Rita Cetorelli (FIR-CISL)

Sig. Emanuele Vanzanella (FIR-CISL)

Sig. Alfredo Correale (FIR-CISL)

e per la RSU:

Dr.ssa Rosa Pepe

Sign.ra Antonella Tavassi

si sono confrontate per trattare in sede di concertazione il seguente argomento:

Orario di servizio e di lavoro del personale in servizio presso il CRA-ORT

ed hanno concertato quanto segue

VISTO l'art. 5 del CCNL 7.10.1996, parte normativa 1994/1997 e I biennio economico;

VISTI gli artt 6, 48 e ss.i, e 58 e ss.i del CCNL 21/02/2002 quadriennio normativo 1998 - 2001 e I biennio economico;

VISTI gli artt. 28, 32 e 34 del CCNL 07/04/2006 quadriennio normativo 2002-2005 e I biennio economico;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula del presente accordo integrativo relativo all'orario di lavoro del personale in servizio presso il CRA-ORT, ai sensi del seguente articolato,

CRA-ORT

CENTRO DI RICERCA
PER L'ORTICOLTURA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Accordo si applica al personale in servizio presso il CRA-ORT, Centro di Ricerca per l'Orticoltura, del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, sede di Pontecagnano e Azienda sperimentale di Battipaglia.
2. Le disposizioni contenute nel presente Accordo entrano in vigore il 1° Febbraio 2012.

Art. 2
(Orario di servizio)

1. L'orario di servizio presso la Sede di Pontecagnano e presso l'Azienda di Battipaglia è dalle 7,30 alle 19,00 dal Lunedì al Venerdì. Nell'ambito dell'orario di servizio si articola l'orario di lavoro. Eventuali articolazioni dell'orario di lavoro al di fuori dell'orario di servizio devono essere autorizzate preventivamente dal Direttore. Esse devono essere straordinarie, motivate da esigenze di servizio e riguardare variazioni di piccola entità per un tempo limitato.

Art. 3
(Orario di lavoro)

1. Per il personale dal IV all'VIII livello, l'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato in 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì.
2. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario ordinario giornaliero di lavoro è di 7 ore e 12 minuti + una pausa minima di 30 minuti.
3. Organizzazioni diverse dell'orario ordinario di lavoro potranno essere concordate tra i dipendenti e il Direttore o un suo delegato. Previa autorizzazione del Direttore, esse dovranno essere osservate per almeno 6 mesi. In caso di richiesta non accolta, il mancato accoglimento dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 4
(Flessibilità)

1. E' prevista la flessibilità in entrata e in uscita. Per esigenze organizzative, ove possibile, è opportuno che i dipendenti interessati informino in anticipo i responsabili delle Unità Organizzative di eventuali entrate posticipate o uscite in anticipo rispetto al normale orario di lavoro.

CRA-ORT

CENTRO DI RICERCA
PER L'ORTICOLTURA

2. La flessibilità in entrata si articola dalle ore 7.30 alle ore 9.30. L'entrata oltre le 9.30 sarà considerata ritardo da recuperare ai sensi dell'Art. 50 del CCNL del 21/2/2002.
3. Tutto il personale deve comunque assicurare la presenza sul posto di lavoro nella fascia oraria 9.30-13.30. Durante la fascia di compresenza sarà possibile allontanarsi, previa autorizzazione, solo nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 50 del CCNL 21/2/2002 o, per motivi di servizio, in base al successivo Art. 8 di questo Accordo.
4. Alla fine di ogni mese verranno conteggiati i debiti rispetto all'orario di lavoro ordinario. Entro il mese successivo tutte le posizioni a debito vanno ricondotte nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario.
5. Eccedenze giornaliere non autorizzate potranno essere utilizzate solo per la compensazione di eventuali debiti orari già maturati.
6. Nell'applicazione della flessibilità, il completamento dell'orario di lavoro di ciascun dipendente nel corso della giornata lavorativa è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dall'orario di servizio e comunque per un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere.
7. L'orario di inizio e di fine dei recuperi di eventuali debiti d'orario maturati nel mese precedente dovranno essere registrati dal sistema di rilevazione automatica, utilizzando l'apposito codice. Eventuali debiti di orario non recuperati nel mese successivo a quello di accumulo, ove non dovuti a cause di forza maggiore, verranno comunicati all'Amministrazione Centrale per i provvedimenti conseguenti. L'Amministrazione s'impegna a comunicare ai dipendenti eventuali situazioni di debito a fine mese.

Art. 5
(Pausa pranzo)

1. Il personale che svolge un'attività eccedente le sei ore, anche non continuative, ha diritto a beneficiare di un intervallo minimo di 30 minuti per la pausa pranzo, a partire dalle 13.30.
2. Per esigenze di servizio, la pausa pranzo può essere eccezionalmente fruita in una fascia oraria diversa da quella individuata nel precedente comma 1.
3. Il personale che svolge un orario ordinario giornaliero superiore a 6 ore, anche non continuative, ha diritto al buono pasto con pausa di 30 minuti.

Art. 6
(Lavoro straordinario)

Sulla base di comprovate esigenze di servizio, previa autorizzazione del Direttore, possono essere effettuate ore di lavoro straordinario retribuito, che saranno liquidate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla struttura. Su richiesta del dipendente, tali ore di lavoro straordinario possono confluire nel "Conto ore individuale", di cui all'Art. 7.

Art. 7
(Conto ore individuale)

1. La rilevazione dell'orario di lavoro é assicurata mediante sistema informatizzato, con la conseguente tenuta di un conto ore individuale per ciascun dipendente, per la gestione della flessibilità in entrata, dei permessi, dei ritardi e dei relativi recuperi.
2. Ciascun dipendente, che presti servizio, in via eccezionale e previa autorizzazione scritta del Direttore, oltre il normale orario di lavoro, potrà cumulare sul suo "conto personale" accrediti di ore lavorate che potranno essere, a richiesta del dipendente, utilizzati:
 - a. per compensare ritardi o permessi e completare l'orario settimanale di lavoro, nel limite di 9 ore ordinarie giornaliere;
 - b. come riposo compensativo da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. I riposi compensativi maturati potranno essere fruiti previa autorizzazione e tenuto conto delle esigenze di servizio. Ai sensi dell'Art. 49, comma 2, del CCNL 21/2/2002, i riposi compensativi maturati e non fruiti verranno conteggiati a fine anno e comunicati al personale. Essi dovranno essere fruiti, con le modalità di cui sopra, entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 8
(Uscite per motivi di servizio e missioni)

1. Le uscite per motivi di servizio, svolte ai sensi della legislazione e dei Regolamenti dell'Ente vigenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore o da persona da lui delegata. L'orario di inizio e di fine dell'uscita dovrà essere registrato dal sistema di rilevazione automatica, utilizzando l'apposito codice. Se, in via eccezionale, ciò non sarà possibile, l'orario di inizio e fine del servizio deve essere autocertificato dal dipendente. Per le uscite di servizio è riconosciuto il buono pasto, nel rispetto di quanto indicato all'Art. 5 del presente accordo. Per le missioni vale quanto sancito dal Regolamento di Missione.
2. Le eccedenze orarie a seguito dell'uscita fuori sede, calcolate in base all'orario ordinario di 7 ore e 12 minuti, fino ad un massimo di 9 ore giornaliere complessive, sono conteggiate e

[Handwritten signatures and initials]

CRA-ORT

CENTRO DI RICERCA
PER L'ORTICOLTURA

confluiscono nel conto ore individuale. Il superamento del limite di 9 ore è consentito solo in presenza di adeguata documentazione.

Art. 9

(Ferie e recupero festività soppresse)

1. Ai sensi degli Art. 6 e 59 del CCNL 21/2/2002, le ferie vanno fruito in via ordinaria nel corso dell'anno solare in cui sono state maturate, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione e tenuto conto delle esigenze di servizio. Al dipendente che ne abbia fatto richiesta va assicurato il godimento di almeno due settimane consecutive nel periodo 1 Giugno - 30 Settembre.
2. In caso d'impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, esse dovranno essere fruito entro il 31 agosto dell'anno successivo. Il rinvio delle ferie va richiesto, con istanza che deve restare agli atti della struttura di appartenenza, entro il 31 Dicembre di ogni anno e deve essere motivato da:
 - a. esigenze di servizio, attestate dal Direttore o suo delegato;
 - b. esigenze personali e/o familiari del dipendente.
3. Per garantire l'efficienza del servizio, l'Amministrazione potrà richiedere ai dipendenti il piano ferie, che dovrà essere trasmesso entro il 30 Aprile per il periodo 1 Giugno - 30 Settembre, specificando se trattasi di ferie dell'anno precedente o di quello in corso.
4. Le 4 giornate di riposo ai sensi della Legge n. 937/77 (festività soppresse) vanno fruito nell'anno solare.

Art. 10

(Ricercatori e Tecnologi)

1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi (R&T) è disciplinato dall'Art. 58 del CCNL del 21/2/2002 e dalle correlate disposizioni emanate dall'Amministrazione Centrale.
2. Per quanto non specificato nel presente articolo, per le uscite per missione, l'erogazione dei buoni pasto e il godimento delle ferie, si rimanda agli Art. 8 e 9 del presente Accordo.

Art. 11

(Disposizioni finali e norme transitorie)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme legislative e di contrattazione collettiva di comparto vigenti in materia di orario di lavoro.
2. Il presente accordo sostituisce e annulla precedenti accordi in materia.

CRA

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE
IN AGRICOLTURA

CRA-ORT

CENTRO DI RICERCA
PER L'ORTICOLTURA

La delegazione di parte pubblica

[Signature]

I componenti della RSU

Luca De Torsis

Rosa Pape

Le organizzazioni sindacali

CGIL FLC *[Signature]*

CISL FIR *[Signature]*

UIL PA UR *[Signature]*

ANPRI NON FIRMATO

USI/RdB _____